



**COMUNE DI PONTREMOLI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Registro Generale Ordinanze n. 85

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 15-06-2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO INTERNO CENTRO ABITATO DI PONTREMOLI

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di giugno,

IL SINDACO

Premesso che

obiettivo strategico del Comune di Pontremoli è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;

l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici;

Rilevato che

nel territorio urbano della città di Pontremoli, con particolare riferimento al centro storico ed alle aree verdi, permangono elementi di criticità relativamente al decoro urbano e alla quiete pubblica, collegate all'utilizzo improprio di contenitori in vetro e latta, nonché all'abbandono e/o alla dispersione di detti contenitori;

Considerato che

rimane la fruizione degli spazi pubblici all'aperto anche per un nuovo spirito ingeneratosi in particolare dopo l'emergenza sanitaria degli anni scorsi, assolutamente da condividere quanto agli aspetti sociali, culturali, di relazione e di vita attiva della città, ma che al medesimo tempo

presenta possibili rischi nei termini di quanto illustrato sopra relativamente a degenerazioni connesse all'errato uso di vetro e latta negli orari notturni;

permangono da parte della cittadinanza e rappresentanze istituzionali importanti segnalazioni inerenti l'utilizzo improprio e l'abbandono di contenitori in vetro e latta, soprattutto nell'area urbana e nelle aree verdi;

i fenomeni connessi a tali comportamenti rappresentano un pericolo per l'ordinato ed il quieto vivere civile e per la normale fruibilità degli spazi pubblici;

permane l'opportunità di poter affiancare alle azioni introdotte sul territorio per arginare questi fenomeni in previsione di possibili interventi regolamentari a carattere permanente nel caso detti fenomeni si protraessero ulteriormente;

i fenomeni sopradescritti avvengono soprattutto in occasione di manifestazioni e/o serate organizzate da pubblici esercizi per le quali vengono attratti a Pontremoli innumerevoli persone per lo più di fascia giovane;

Visti

l'art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che "... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...";

l'art. 31 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che permette di porre limiti alla "... libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali...";

l'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001;

l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che "... il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, **provvedimenti contingibili e urgenti** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...";

il comma 4 bis dell'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che “

... I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi anche legati all'abuso di alcool;

l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a

superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

il “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Pontremoli, il quale prevede il divieto di “... spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti urbani o speciali, o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall'Amministrazione Comunale...”;

Ritenuto

che per le ragioni sopraesposte sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alla peculiarità del tempo che caratterizza il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;

Ritenuto inoltre che, per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica;

Sentita la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso, ai sensi dell'art.54 c.5 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, alla Prefettura di Massa Carrara, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

l'Art. 17 della Costituzione Italiana;

la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di “alcol e problemi alcol correlati”; il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;

il D.L. 201 del 06.11.2011;

lo Statuto del Comune di Pontremoli;

Visto altresì il parere del Segretario Generale;

per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

ORDINA

- **il divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o latta** per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle attività artigianali nell'area urbana ricompresa nella delimitazione del centro abitato di Pontremoli **sino al 13 Settembre 2026 dalle ore 18.00 alle ore 07.00 limitatamente alle giornate dal giovedì alla domenica di ogni settimana**
- **il divieto di consumare qualsiasi bevande alcolica e superalcolica** in contenitori di vetro o latta e di abbandonare e/o disperdere gli stessi nelle aree pubbliche ricomprese nell'area sopra indicata **sino al 13 Settembre 2026 dalle ore 17.00 alle ore 07.00 limitatamente alle giornate dal giovedì alla domenica di ogni settimana;**
- che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;

Tale divieto non trova applicazione:

-qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate. In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;

-nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;

-in occasione di manifestazioni appositamente autorizzate.

AVVERTE

che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

che la presente ordinanza integra le violazioni già presenti nel Regolamento di Polizia Urbana di Pontremoli e il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Pontremoli ed invio ai mezzi di informazione;

MANDA

alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Cocchi Pietro Camillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
dal 16-06-2026 al 01-07-2026

Li 16-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sara Bertocchi